

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L. 689/81 IN MATERIA DI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Il 2025 è stato il primo anno di applicazione del *Regolamento Sanzioni sul procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della L. 689/81 in materia di scarichi in pubblica fognatura* approvato e adottato con Delibera n. 2/2025 dal CDA dell'Ufficio D'Ambito di Brescia.
- Dagli spunti emersi durante le Commissioni e raccogliendo anche le osservazioni degli utenti, è emersa l'opportunità di apportare alcuni correttivi al Regolamento ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa e di una migliore valutazione della gravità delle infrazioni rilevate oltre che delle condizioni soggettive del trasgressore.
- E' necessario inoltre precisare alcune voci che concorrono nella determinazione della sanzione e di eliminare alcuni refusi nel testo.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche (evidenziate con colore giallo):

Art. 3 – Contestazione della violazione e avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono:

- a) dall'accertamento d'ufficio o da sopralluogo del mancato ottemperamento entro i termini assegnati da una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura;
- b) dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti direttamente dall'Ufficio d'Ambito o dal Gestore nell'ambito della Convenzione.

3. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa, Corpo forestale, Polizia, Carabinieri). Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente (ad esclusione delle ditte IPPC autorizzate con **AIA e delle ditte con autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006**), la conduzione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art. 4 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido

1. L'Ufficio d'Ambito notifica la contestazione della violazione dell'art 133, comma 1 e/o 3, del D.Lgs n. 152 del **03/04/2006** al legale rappresentante della Ditta, al quale ai sensi dell'art. 124, c. 2, **del medesimo decreto** è rilasciata l'autorizzazione allo scarico e alla Ditta stessa che ne risponde in solido.

Art. 11 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.

2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art. 11. **della L. n. 689/81 e s.m.i.**

~~3. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi legali relativi all'anno di competenza.~~

3. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.

4. Il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.

5. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 13 – Recupero coattivo delle somme ingiunte

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta, anche ratealmente, ovvero ad avanzare istanza di rateizzazione, né tantomeno a proporre opposizione avanti ai competenti Tribunali, l'Ufficio d'Ambito, nei successivi 30 giorni, provvede ad inoltrare all'interessato nota di sollecito a regolarizzare la propria posizione con l'indicazione dell'ulteriore termine di trenta giorni entro il quale provvedere.

2. Trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore abbia regolarizzato la propria posizione secondo quanto stabilito al precedente comma 1, l'Ufficio d'Ambito procede alla riscossione coattiva della somma ingiunta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i..

VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO (ART. 133 COMMA 3 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

		Punteggi
tipologia	Assenza del pozzetto di campionamento	4
	Assenza o malfunzionamento del misuratore di portata allo scarico qualora previsto	3
	Assenza sifone tipo "Firenze"	1
	Assenza valvola automatica/motorizzata o automatica ed elementi annessi alle modalità di riempimento/svuotamento della vasca di I pioggia	2
	Inidoneità/cattivo stato di manutenzione di reti/manufatti tale da inficiare il controllo	2
	Assenza/non funzionamento sonde/rilevatori se prescritte	2
	Assenza/non funzionamento del campionatore automatico se prescritto	2
	Mancata eliminazione dei pozzi perdenti o chiusura di pozzetti, disconnessione tubazioni, eliminazione fosse Imhoff	2
	Impianto di trattamento (previsto in autorizzazione) assente	8
	Non adeguamento al Regolamento Regionale n. 4/2006 (mancanza di impermeabilizzazione della superficie scolante, mancanza di elementi di separazione fisica/idraulica tra le superfici scolanti e le superfici "non assoggettate" al R.R. n. 4/2006) in insediamenti che utilizzano o stoccano sostanze potenzialmente inquinanti diverse da sostanze pericolose e/o rifiuti	2
	Non adeguamento al Regolamento Regionale n. 4/2006 (mancanza di impermeabilizzazione della superficie scolante, mancanza di elementi di separazione fisica/idraulica tra le superfici scolanti e le superfici "non assoggettate" al R.R. n. 4/2006) in insediamenti che utilizzano o stoccano sostanze pericolose e/o rifiuti	4
	Mancata evidenza effettuazione analisi periodiche effettuate in autocontrollo (come prescritto in autorizzazione)	2
	Ulteriori discrepanze rispetto a quanto autorizzato (scarichi parziali non dichiarati, destinazione delle superfici (p.e. sussistenza di rifiuti/materiali in stato di abbandono e potenzialmente soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche),..)	2

	Altre inottemperanze alle prescrizioni	1-3
azioni intraprese per l'eliminazione l'attenuazione delle conseguenze della violazione	ripristino della conformità precedentemente alla diffida/contestazione	-4
	ripristino delle conformità entro i termini della diffida/contestazione	0
	nessuna azione svolta entro i termini della diffida/contestazione	2
Personalità della Ditta e relative condizioni economiche**	Pubblica amministrazione, impresa con meno di 10 dipendenti	0
	società con più di 10 dipendenti fino a 50 dipendenti	2
	società con oltre 50 dipendenti	4

** Il Punteggio verrà applicato solo qualora il punteggio determinato prima della sua applicazione sia inferiore o pari a 9, al fine di limitare l'incidenza della sanzione in presenza di infrazioni di lieve entità.

Tab. 2: Sommatoria dei punteggi e importo della sanzione pecuniaria

SOMMATORIA PUNTEGGI	IMPORTO SANZIONE (EURO)
< 2	1500
$2 \leq a = 4$	3000
5 a 9	5000
$10 \leq a 19$	8000
$20 \leq a 32$	10000
$33 \leq a = 37$	12000
oltre 37	15000

SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 133 COMMA 1 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I)

Tab. 3: Punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 8 del Regolamento

		Punteggi
Posizione autorizzatoria	A) Autorizzata	0
	B) In attesa di rilascio a seguito di istanza tardiva	1
Numero dei parametri per cui si è accertata la non conformità *	Da 1 a 2	2
	Da 3 a 5	4
	Oltre 5	6
Entità dei superamenti (s) accertati: (in presenza di superamenti di 2 o più parametri viene calcolato il valore medio del peso arrotondato per difetto)	tolleranza $s < 50\%$	Da 1 a 2
	$50\% < s < 100\%$	da 3 a 6
	$s \geq 100\%$	da 7 a 10
	Parametri con limiti allo scarico derogati	6
Volume annuo autorizzato (m ³)	$V_{\text{annuo}} < 3000 \text{ m}^3$	0
	$3000 \text{ m}^3 \leq V < 25000 \text{ m}^3$	1
	$25000 \text{ m}^3 \leq V < 100000 \text{ m}^3$	3
	$V_{\text{annuo}} \geq 100000 \text{ m}^3$	6
Recidiva	nessuna segnalazione e/o procedimenti a carico della ditta	0
	già oggetto di diffida per segnalazioni	3
	altri procedimenti sanzionatori già avviati/conclusi	8
Tempestività intervento	intervento istantaneo (precedentemente alla diffida/contestazione)	-3
	intervento celere (non appena ricevuto diffida/contestazione)	0
	intervento tardivo (oltre 3 mesi dalla diffida/contestazione)	4
	intervento inesistente e/o mancato riscontro all'atto di diffida	8
Efficacia intervento	l'intervento attuato ha reso lo scarico conforme per tutti i parametri di cui è stato accertato il superamento (comprovato da nuove analisi)	0
	non si ha prova che le azioni intraprese possano aver generato effetti positivi	3
Personalità della Ditta e relative condizioni economiche**	Pubblica amministrazione, impresa con meno di 10 dipendenti	0
	società con più di 10 dipendenti fino a 50 dipendenti	2
	società con oltre 50 dipendenti	4

* solo sostanze non pericolose

** Il Punteggio verrà applicato solo qualora il punteggio determinato prima della sua applicazione sia inferiore o pari a 9, al fine di limitare l'incidenza della sanzione in presenza di infrazioni di lieve entità.

Tab. 4: Sommatoria dei punteggi e importo della sanzione pecuniaria

SOMMATORIA PUNTEGGI	IMPORTO SANZIONE (EURO)
da 1-3	3000,00
da 4-6	4500,00
da 7-9	6000,00
da 10-12	7500,00
da 13-15	9000,00
da 16-18	10500,00
da 19-24	12000,00
da 25-32	15000,00
da 33-39	20000,00
40 e oltre	30000,00